



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 430 Serie 3
Addi 20 APR. 2022
Liquidato € esente
Versato €

L'INCARICATO

Delis

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico DELSIGNORE

Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese

c/o sezione di Biella del C.A.I.

via Pietro Micca 13 - 13900 BIELLA

e-mail casb.biella@gmail.com cell. 370 3666636

c. fiscale 90012030020

IBAN IT26X0608522300000025084587

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 11 aprile 2022, alle ore 21.30, si è riunita presso l'*ACCADEMIA DELLO SPORT in Corso Pella 19 - Biella*, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione denominata **CONSOCIAZIONE AMICI DEI SENTIERI DEL BIELLESE** con sede legale in Via Pietro Micca 13 - Biella e codice fiscale n° 90012030020.

L'assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno: "modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 3/7/2017 n° 117 art. 47 commi 1 e 2 per quanto riguarda la costituzione dell'ente quale ETS e l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come APS".

L'assemblea è stata regolarmente convocata; in prima convocazione è andata deserta.

In seconda convocazione sono presenti n° 38 soci in proprio o per delega su n° 127 soci iscritti.

Del Consiglio Direttivo sono presenti il presidente Penna Carlo, il vice presidente Vaglio Luigi, i consiglieri Barolo Sergio, Boggio Viola Marcella, Cuccato Donata, Gibello Giovanni, Lima Maria, Maffeo Brunello, Manfreda Giovanni, Nalin Oliviero; per i revisori dei conti Falla Silvio, Gambarova Giuliana, Zorzi Renzo.

A termini dell'art.13 dello Statuto vigente l'assemblea nomina presidente di assemblea il Sig. Penna Carlo e chiama a fungere da segretario il signor Gibello Giovanni. Il presidente dichiara che l'assemblea è validamente costituita.

Il presidente illustra il motivo per cui i soci sono stati convocati in assemblea, vale a dire deliberare la modifiche statutarie per adeguarsi a quanto il D.Lgs. 3/7/2017 n° 117 prevede per le Associazioni di Promozione Sociale.

Tutti i presenti si dichiarano edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopo la lettura del testo dello Statuto nella stesura finale e dopo aver discusso su quanto proposto, l'assemblea all'unanimità

Delibera

- di approvare il nuovo Statuto aggiornato che è quello che si allega al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.10.

il segretario

Giovanni Gibello

il presidente

Penna Carlo



Allegato al verbale di Assemblea Straordinaria dell'11 aprile 2022

**Statuto dell'Associazione di Promozione sociale
CONSOCIAZIONE AMICI DEI SENTIERI DEL BIELLESE**

Via Pietro Micca 13 - 13900 Biella

Tel. 3703666636 - Codice fiscale 90012030020

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D.LGS. 117/2017 e art.26 D.LGS. 105/2018

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "**CONSOCIAZIONE AMICI DEI SENTIERI DEL BIELLESE**" siglabile "**C.A.S.B.**".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o nei registri operanti medio tempore.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella - Via Pietro Micca 13. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. La consociazione può aderire ad analoghe associazioni operanti in Italia o in altri Paesi o ad organismi internazionali nel rispetto delle Leggi e del presente Statuto.
3. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:
 - promozione dell'escursionismo alpino, collinare ed agricolo prioritariamente nell'ambito del territorio biellese;
 - salvaguardia dei sentieri e dei percorsi pedonali;
 - attuazione ed incentivazione di attività ed iniziative rivolte alla salvaguardia del territorio.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia

iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:

- promuovere e/o collaborare:
- a) - alle iniziative tese alla conoscenza dell'ambiente o della cultura Biellese, attraverso attività culturali, educative, ricreative e ludico-motorie, rivolte in particolare ai giovani;
- b) - alla realizzazione e diffusione di pubblicazioni e altri strumenti promozionali inerenti all'iniziativa;
- c) - all'organizzazione e all'accompagnamento di gruppi di escursionisti sui percorsi;
- d) - all'organizzazione di convegni, seminari, riunioni e attività sociali consimili.
- accatastare i sentieri, anche quelli ormai persi o di cui si ha conoscenza storica od "a memoria d'uomo";
- coordinare ed unificare segni, pubblicazioni e cartelli;
- pubblicizzare le iniziative e le realizzazioni;
- tenere i rapporti con le Autorità pubbliche locali, provinciali, regionali;
- collaborare con le società naturalistiche, sportive, escursionistiche, alpinistiche, le Pro-Loce e le pubbliche Autorità a recuperare e mantenere in efficienza i sentieri, opportunamente sensibilizzandole;
- collaborare con Enti ed Associazioni e/o Aziende del territorio interessati allo sviluppo dell'escursionismo e/o del turismo e all'accompagnamento di persone diversamente abili;
- coordinare le iniziative di cui ai precedenti commi rispettando la legislazione nazionale e regionale anche ai fini della richiesta e ripartizione di eventuali contributi;
- 2. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
- 3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il

7 2 2 3

quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
7. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
8. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri soci non volontari, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e

[Handwritten signature]

preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE).
3. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso

ricorso all'assemblea dei soci;

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
6. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, o per esclusione con provvedimento disciplinare, per morte del socio, per cessazione dell'Ente socio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato. Il socio è considerato moroso se non rinnova la quota associativa annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo al socio facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.
 11. Dopo 15 anni di attiva e fattiva collaborazione di particolare rilevanza un socio può essere nominato emerito dall'Assemblea.
 12. Il socio emerito ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE. Può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come consulente esperto, senza potere di voto.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla



[Handwritten signature]

legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

4. I soci s'impegnano a deferire tutte le controversie insorte fra di loro e gli organi dell'Associazione al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 ottobre, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Ufficio di Presidenza;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata



Handwritten signature or initials.

quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto;

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio biellese. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari;
5. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota;
6. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. I revisori dei conti non hanno potere di voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;



- nomina e revoca Il Collegio dei Revisori;
 - nomina eventuali soci emeriti;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri; qualora non eletti il loro compito viene assunto dal Collegio dei Revisori;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi soci;
 - delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione, purché all'interno del Comune di Biella;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili ai soci ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

At



Art. 13 Consiglio direttivo

- Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 sino a un massimo di 11 consiglieri di cui 1 espresso dal CAI - Sezione di Biella - APS, ente giuridico associato, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo;
 3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
 4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
 7. Tutte le cariche associative se ricoperte da volontari sono a titolo gratuito. In tal caso ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
 8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3,

dello Statuto

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 4 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere. Si riunisce dopo aver sentito in via telematica il Consiglio Direttivo. Provvede ad istruire pratiche inerenti le attività di interesse generale proprie dell'Associazione e ad assumere eventuali delibere in casi motivati di assoluta urgenza, delibere che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima riunione valida. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le sue riunioni sono valide quando siano presenti almeno tre dei suoi membri. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera si considera non approvata.

E' facoltà del Presidente convocare telefonicamente o verbalmente i membri.

Art. 16

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi.
2. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
3. Dura in carica 3 anni ed i membri sono rieleggibili 3 volte, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Collegio: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui i revisori siano scelti tra i soci gli stessi non potranno essere retribuiti.
5. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto.
6. Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:
 - verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
 - verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
 - verifica i bilanci consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
 - redige la Relazione annuale al bilancio consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.
7. Elegge nel proprio ambito il Presidente.
8. I membri del Collegio assumono il compito del Collegio dei Probiviri qualora non eletto.

Art. 17

Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice, verrà regolamentato l'Organo di controllo con modifica statutaria.



Art. 18

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 31 del Codice, verrà regolamentato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti con modifica statutaria.

Art. 19

Collegio dei Probiviri

1. Viene istituito il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ASSOCIAZIONE e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Collegio: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
6. Qualora non eletto i suoi compiti vengono assunti dal Collegio dei Revisori.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Handwritten signature

Art. 21

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Terence Co